



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA

Composta da:

GIACOMO MARIA STALLA

Presidente

ANGELO MATTEO SOCCI

Consigliere-Rel.

LIBERATO PAOLITTO

Consigliere

GIUSEPPE LO SARDO

Consigliere

ANDREA PENTA

Consigliere

Oggetto:

*ICI	IMU
ACCERTAMENTO	
Ud.29/02/2024 CC	

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 3996/2021 R.G. proposto da:

COMUNE PRAIANO, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR
presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall'avvocato [REDACTED]
[REDACTED]

-ricorrente-

contro

[REDACTED] elettivamente domiciliato in ROMA [REDACTED]
[REDACTED] presso lo studio dell'avvocato [REDACTED]
[REDACTED] rappresentato e difeso dall'avvocato
[REDACTED]

-controricorrente-



avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO n. 2896/2020 depositata il 16/06/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/02/2024 dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI.

Rilevato che

1. La Commissione tributaria regionale della Campania – sez. staccata di Salerno, con la decisione in epigrafe indicata ha rigettato l'appello del Comune di Praiano avverso la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto da ██████████ avverso l'avviso di accertamento per IMU 2012 (benefici prima casa nell'ipotesi di doppia residenza familiare in Comuni diversi).
2. Ricorre per cassazione il Comune con quattro motivi di ricorso, integrati da successiva memoria. Resiste con controricorso e memoria il contribuente che formula anche una questione di costituzionalità (poi rinunciata) dell'art. 13, secondo comma, d. l. 201 del 2011 per violazione degli art. 1, 3, 4, 29, 31 e 35 Cost.

Considerato che

1. Il ricorso, come integrato dalla memoria, risulta infondato e deve respingersi.

Il Comune propone quattro motivi di ricorso in cassazione (violazione di legge, art. 13, d. l. 201 del 2011, art. 14 delle preleggi, art. 23 della Costituzione e art. 2697 cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.) in considerazione dell'insussistenza del diritto del contribuente all'esenzione IMU per la prima casa, in quanto i coniugi non avevano entrambi la residenza nell'immobile preso in considerazione per l'esenzione (la moglie era dimorante in altro Comune).

Il Comune ricorrente non valuta (in quanto successiva) la decisione n. 209 del 2022, in materia, della Corte Costituzionale: «È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, 31 e 53 Cost., l'art. 13, comma 2, quarto periodo, del d.l. n. 201 del 2011, come convertito, come modificato dall'art. 1, comma 707, lett. b),



della legge n. 147 del 2013, nella parte in cui stabilisce: «[p]er abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente», anziché disporre: «[p]er abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente». La norma, censurata dalla Corte Costituzionale con ordinanza di autorimessione, contrasta con il principio di eguaglianza nella parte in cui - nel definire l'abitazione principale ai fini dell'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) - introduce il riferimento al nucleo familiare, determinando così una irragionevole discriminazione tra le persone unite in matrimonio o unione civile e i singoli o conviventi: sino a che non avviene la costituzione del detto nucleo, infatti, ciascun possessore di immobile che vi risieda anagraficamente e dimori abitualmente può fruire della detta esenzione - anche se unito in una convivenza di fatto, e avendo i partner il diritto a una doppia esenzione - mentre il matrimonio o l'unione civile determinano l'effetto di precludere tale ultima possibilità, nonché, secondo il diritto vivente, ogni esenzione per i coniugi che abbiano stabilito la residenza anagrafica in abitazioni site in Comuni diversi. Né può rilevare una giustificazione in termini antielusivi della norma, in ragione del rischio che le «seconde case» vengano iscritte come abitazioni principali, disponendo i comuni di efficaci strumenti per controllare la veridicità delle dichiarazioni sull'esistenza della dimora abituale. Il previsto collegamento tra abitazione principale e nucleo familiare - che ha condotto il diritto vivente a riconoscere il diritto all'esenzione in esame soltanto nel caso di disgregazione di tale nucleo, ossia di frattura del rapporto di convivenza tra i coniugi - contrasta anche con l'art. 31 Cost.. Risulta violato, infine, anche l'art. 53 Cost., dal momento che la rilevanza,



nell'articolazione normativa dell'IMU, di elementi come le relazioni del soggetto con il nucleo familiare e, dunque, dello status personale del contribuente, non appare coerente con la sua natura di imposta reale salva, in via di eccezione, una ragionevole giustificazione che nel caso non sussiste».

Conseguentemente, il contribuente, come correttamente stabilito dalla sentenza impugnata, aveva diritto all'esenzione prima casa: «In tema di esenzione IMU per la casa principale, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 209 del 2022, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 13, comma 2, quarto periodo, del d.l. n. 201 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 214 del 2011, va escluso che la nozione di abitazione principale presupponga la dimora abituale e la residenza anagrafica del nucleo familiare del possessore, per cui il beneficio spetta al possessore dell'immobile ove dimora abitualmente e risiede anagraficamente, anche se il coniuge abbia la residenza anagrafica in diverso comune» (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 32339 del 03/11/2022, Rv. 666357 - 01).

Le spese possono compensarsi interamente in quanto solo l'intervento successivo del Giudice delle leggi ha chiarito la questione, eliminando l'incertezza precedente. Raddoppio del contributo unificato per il ricorrente.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Compensa le spese.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-*quater* del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-*bis*, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 29/02/2024 .

Il Presidente



GIACOMO MARIA STALLA

Numero registro generale 3996/2021

Numero sezionale 1326/2024

Numero di raccolta generale 17278/2024

Data pubblicazione 24/06/2024

